



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 20/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA

L'anno duemilaventitre, addì 20 del mese di Aprile alle ore 15:48 nella sala consiliare del palazzo comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	x	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	x	
MALQUORI DAVID	consigliere	x	
FROSALI MARTINA	consigliere	x	
BORELLI TIZIANO	consigliere		AG
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	x	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	x	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere		AG
NICCOLINI KETTY	consigliere	x	
SECCI MARTINA	consigliere		AG
BOSCO VINCENZO	consigliere	x	
DOMENICONI DEBORA	consigliere	x	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	x	
MALACARNE PAOLA	consigliere	x	
VENZI LUIGI	consigliere	x	
FARINA ENRICO	consigliere	x	
LEONCINI ELEONORA	consigliere	x	

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASTI ELISABETTA, MASINI MAURA, LANDI NICCOLO, CHELI MORENO, MAIDA FERDINANDO

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

AIAZZI STEFANIA, BOSCO VINCENZO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 14 del 20/04/2023



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente propone la discussione congiunta con l'argomento posto al punto 5) dell'o.d.g. stante l'omogeneità della materia. Ricorda, poi, che gli argomenti saranno assoggettati a distinta votazione.

I capigruppo si dicono d'accordo e, quindi, l'assessore al bilancio, Moreno Cheli, procede all'illustrazione.

Malquori (PD): sul margine di manovra del comune nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, sottolinea l'immutato quadro economico degli ultimi anni. Anni caratterizzati da una stabilità diversa rispetto agli anni precedenti. Prima le utenze in sofferenza erano quelle non domestiche (falcidiate dal covid). In questo momento l'inflazione la stanno pagando prevalentemente le famiglie e i privati che si stanno trovando aumenti su tutto. E' chiaro che, senza un adeguamento delle retribuzioni, c'è un impatto dirimente. Soffrendo tanto, chi ha un reddito fisso, difficilmente può far fronte a questo, per cui, rispetto agli anni precedenti, è stato un po' rovesciato il paradigma. Si è cercato di limitare gli aumenti. Questo era l'unico margine di manovra che poteva esserci, in un quadro di aumenti generalizzato. Sappiamo bene quali sono le problematiche. Sappiamo anche come il costo dei trasporti nell'energia abbia comportato in generale un costo in aumento. Resta, poi, il nodo tematico dello smaltimento dei rifiuti. Da un punto di vista dei costi, questi continuano a salire.

Farina (Centro destra per l'alternativa): : in parte condivide quanto detto da Malquori sulla modalità di riparto degli aumenti. Il problema ormai è ripetitivo: è il terzo anno che le tariffe aumentano e questo è un problema di politica regionale, non un problema del comune di San Casciano. E' sotto gli occhi di tutti. Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per l'inceneritore.

In Toscana il sistema rifiuti non ha funzionato. Il motto "grande è bello" non ha funzionato se non per creare clientele. Sono sprechi di soldi. Noi portiamo l'immondizia fuori regioni o anche all'estero, anche se nel '95 ci veniva dato dei retrogadi. Sui rifiuti avete preso in giro la gente. Avete fatto un "casino" in questi 30 anni. Le tariffe aumentano perchè non avete ben gestito i rifiuti.

Malquori (PD): Il discorso è ampio. Indipendentemente da quelle che sono le idee a livello macro, ritiene di avere sempre espresso la sua idea sui rifiuti. La problematica della chiusura del ciclo dei rifiuti esiste. La chiusura del ciclo significa fare delle scelte. Sono stati portati esempi virtuosi di altre regioni. Ci sono regioni con multiutility che hanno un ciclo completo dei rifiuti. Gli interventi di realizzazione degli impianti costano, ma la creazione della multiutility va nella direzione di un processo di aggregazione che va nella direzione esattamente opposta a quella lamentata dal consigliere Farina.

Farina: essere intellettualmente onesti vuol dire riconoscere gli errori e dare conseguenza alle parole con i fatti. Anche 30 anni fa ci veniva detto di impianti di nuova generazione, ma dove sono stati fatti?

Apprezza quanto detto da Malquori.

Sindaco: la multiutility sta diventando una realtà concreta. Dobbiamo capire come verrà messa in condizione di lavorare. Quello che si legge sui giornali è particolarmente importante per capire come la multiutility avrà la piena capacità di dotarsi di competenze. Abbiamo una legge regionale sui rifiuti che non individua dove andare a fare certi impianti. Tutta l'area di Firenze è sprovvista di impianti adeguati. Io non vedo soluzioni di breve termine, perchè quello che dice il consigliere Farina (anche al netto delle polemiche) ha in se' alcuni elementi da tenere in considerazione. Le discussioni su dove fare gli impianti devono essere metabolizzate e digerite. Ad oggi non c'è stata tutta questa responsabilità, né da parte della maggioranza né da parte della minoranza.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;



Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con proprio atto n. 22 del 30.04.2020 e modificato con atto C.C. n. 69 del 28.09.2020 e successivamente modificato con atti C.C. n. 23 del 29.03.2021, n. 57 del 28.06.2021 e n. 34 del 29.06.2022, esecutivi;

Vista la delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale è stato approvato il Testo Unico contenente la disciplina per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il cui recepimento all'interno dei regolamenti comunali si impone per talune fattispecie, nel rispetto della normativa di fonte primaria in materia di applicazione della TARI;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto Testo Unico, (avente ad oggetto: *"Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*) che dispone: *"La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online"*;

Considerato:

- che la "richiesta di attivazione del servizio", così come definita dall'Agenzia, può trovare concreta applicazione solo in presenza di tariffa corrispettiva, dal momento che solo in tale sistema la richiesta di attivazione del servizio corrisponde alla richiesta di fornitura delle dotazioni;
- che la predetta richiesta non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né sovrapporsi ad essa;
- che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, appare necessario far coincidere la *richiesta di attivazione del servizio* con la *dichiarazione TARI*;

Visto il comma 1 dell'art. 15 (avente ad oggetto: *Dichiarazioni*) del vigente regolamento comunale, che dispone:

"1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero delle sopravvenute variazioni incidenti sull'ammontare della tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti";

Attesa la necessità di modificare la disposizione di cui al precedente capoverso, al fine di recepire il diverso termine stabilito da ARERA;



Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 - bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Viste le disposizioni contenute nell'art. 16, avente ad oggetto "*Termini e modalità per il versamento ed importi minimi*", ove, al comma 3, viene disposto quanto segue:

- "*Il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato in n. 3 rate, di cui:*

a) n. 2 rate in acconto, pari al 70% della tassa dovuta per l'anno precedente, rispettivamente scadenti il 16 Maggio ed il 16 settembre;

b) n. 1 rata, a saldo, entro il 1° dicembre.

Per gli anni 2021 e 2022, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020 e 2021

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della rata di acconto".

"Per gli anni 2021 e 2022 la scadenza del termine per il versamento della prima rata dell'acconto è differita al 16 luglio".

Valutata l'opportunità:

- di estendere, anche all'anno 2023, in favore delle *utenze non domestiche*, l'applicazione della percentuale complessiva delle rate in acconto nella misura del 40% della tassa dovuta per l'anno 2022, analogamente a quanto avvenuto per le annualità 2021 e 2022;

- di stabilire il termine per il versamento della rata del saldo alla data del *2 dicembre* di ogni anno, al fine di elidere le problematiche interpretative correlate all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011;

Visti:

- l'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.m.ii., che dispone:

"2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

- l'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, che dispone, a seguito della modifica recata ad opera della L. 05.08.2022, n. 118:



“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”;

Attesa la necessità di apportare modificazioni all'art. 12, comma 7, nonché al correlato *Allegato E*, al fine di esplicitare gli adempimenti a carico dell'utenza non domestica per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, prevedendo l'esclusione dall'applicazione della parte variabile della tariffa in ragione della quantità dei rifiuti urbani avviata al recupero, rapportata al volume teorico di rifiuti producibili;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Servizio economico-finanziario";

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli 9

Contrari n. 4 (Venzi, Leoncini, Farina, Bosco)

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:

A) al comma 7 dell'art. 12, avente ad oggetto "*Esclusioni*":

a) la parola "*tassa*" è sostituita con le parole: "**parte variabile della tariffa - ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 -**",

b) dopo la parola "*produttore*", sono inserite le parole: "**abbia conferito al di fuori del servizio pubblico e**".

c) dopo le parole "*Allegato E*" sono inserite le seguenti: "**L'esercizio della scelta di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esercizio dell'opzione ha effetto per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.**

Ai sensi della L.R. Toscana 16.04.2021, n. 14, l'utenza non domestica che si avvalga dell'opzione dovrà indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'accordo contrattuale sottoscritto con il soggetto che effettua l'attività di raccolta dei rifiuti urbani".

B) Al comma 1 dell'art. 15 (avente ad oggetto "*Dichiarazioni*"), dopo la parola "*entro*", le parole "**il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla**", sono sostituite dalle parole: "**novanta (90) giorni solari dalla**".

C) Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 16, avente ad oggetto "*Termini e modalità per il versamento ed importi minimi*", la data del "**1° dicembre**" è sostituita con la data del "**2 dicembre**".

D) Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 16 è sostituito con il seguente:

"Per gli anni 2021, 2022 e 2023, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2022".

E) Al comma 2 dell'Allegato E), avente ad oggetto "*Riduzione per avvio a recupero di rifiuti urbani*", dopo la parola "*applicata*", sono aggiunte le parole: "**sulla parte variabile della tariffa**".



- 3) Di dare atto che le modificazioni di cui al punto 2) non determinano oneri a carico del bilancio dell'Ente:
- 4) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante le modificazioni di cui al punto 2).
- 5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti n. 13

Favorevoli 9

Contrari n. 4 (Venzi, Leoncini, Farina, Bosco)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

(segue allegato)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)